

In caso di dipendente che transita da altra Amministrazione all' Università quali voci del trattamento accessorio devono essere considerate per l'attribuzione di un nuovo trattamento economico? Qualora nel confronto tra il trattamento economico percepito dal dipendente presso l'Amministrazione di provenienza e quello spettante presso l'Ateneo di destinazione derivasse il riconoscimento di un assegno ad personam, con quali modalità gli dovrà esser riconosciuto? L'eventuale assegno ad personam dovrà essere corrisposto anche per il periodo antecedente al 16.10.2008?

La distinzione delle voci del trattamento fondamentale ed accessorio della retribuzione è operata dall' [art. 83](#) del CCNL del 16.10.2008 del comparto Università. Ed è a questo articolo che occorre far riferimento per definire sia le voci del trattamento fondamentale che del trattamento accessorio da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione del nuovo trattamento economico al dipendente che transita da altra Amministrazione ad una Università.

Qualora nel confronto tra il trattamento economico percepito dal dipendente presso l'Amministrazione di provenienza e quello spettante presso l'Ateneo di destinazione derivasse il riconoscimento di un assegno ad personam, a parere di questa Agenzia, si riconoscerà un unico assegno ad personam relativo all'eventuale differenza retributiva sul trattamento fondamentale.

Tale parere sembrerebbe confortato da contatti informali intercorsi con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico (IGOP), anche in relazione all'art. 30, comma 2 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001.

Per quanto concerne la corresponsione di un eventuale assegno ad personam per il periodo antecedente al 16.10.2008, non essendo rinvenibile alcuna norma contrattuale disciplinante l'istituto, il soggetto istituzionalmente competente ad esprimere un parere relativo a tale materia è l'IGOP.